



## **CITTA' DI GALLIATE**

*Provincia di Novara*

### **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE DI VIA MAZZINI E DI VIA CUSTOZA**

**Approvato con deliberazione C.C. n° 4 del 16/02/2010**

#### **NORME GENERALI**

##### **ART. 1**

1. Le palestre comunali di via Mazzini e di via Custoza sono impianti sportivi pubblici destinati alle attività motorie, all'avviamento allo sport, all'attività fisico sportiva e allo sviluppo di attività aggregative e di svago.
2. Nella palestra di via Mazzini l'utilizzo per le attività motorie scolastiche della scuola primaria ha la precedenza sulle altre finalità dell'impianto.
3. La palestra di via Custoza può essere utilizzata, in via subordinata, per attività scolastiche svolte dall'Istituto Comprensivo Italo Calvino.
4. Le palestre sono inoltre a disposizione per l'esercizio delle attività sportive svolte nell'ambito dell'organizzazione del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Società sportive locali interessate e degli Enti di Promozione Sportiva. Le società sportive possono utilizzare ordinariamente gli impianti sportivi solo se iscritte al registro comunale delle associazioni.
5. Alla gestione ed al funzionamento delle palestre, come all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività ad essa connesse, il Comune di Galliate provvede secondo le norme del presente Regolamento, stanziando all'uopo, annualmente, idonei fondi nel bilancio a seconda delle necessità.

##### **ART. 2**

1. La gestione delle palestre deve essere affidata, ai sensi dell'art. 90 della Legge n. 289/2002, in via preferenziale, a società o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, discipline sportive associate o Federazione sportiva nazionale, sulla base di convenzione che ne stabilisce i criteri d'uso.
2. Il Comune ricercherà il/i soggetto/i gestore/i di cui al precedente comma con il seguente criterio:
  - Prima di tutto interpellando tutte le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI e nel registro comunale delle associazioni;
  - Qualora la precedente ricerca non desse frutti, la ricerca verrà estesa, mediante procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti individuati dall'art. 90 della L. n. 289/2002 anche non iscritti al registro comunale delle associazioni;
  - Solo nel caso in cui non si rendessero possibili tali affidamenti, la gestione potrà essere affidata mediante appalto tramite procedura ad evidenza pubblica.

3. Competono al Comune le spese per:

- la manutenzione degli edifici, degli impianti elettrici, sanitari e di riscaldamento e delle attrezzature di proprietà comunale;
- le forniture di energia elettrica, acqua e riscaldamento;
- l'affidamento della gestione.

### **ART. 3**

1. La palestra di via Mazzini è destinata all'uso delle scuole, delle società sportive e degli altri enti, secondo le disposizioni dei successivi articoli ed è composta da:

a) Piano superiore: campo di gioco/palestra agonistica da impiegare, in via principale, per manifestazioni sportive (campionati, tornei, ecc.), nonché per allenamenti.

Solo in via subordinata può essere consentito l'impiego per altre manifestazioni;

b) Piano inferiore: una palestra da impiegare per allenamenti, con assegnazione in via continuativa od a rotazione alle società che ne fanno richiesta;

2. La palestra di via Custoza è composta da:

a) campo di gioco/palestra agonistica da impiegare, in via principale, per manifestazioni sportive (campionati, tornei, ecc.), nonché per allenamenti. Solo in via subordinata può essere consentito l'impiego per altre manifestazioni;

b) una palestra piccola annessa da impiegare per allenamenti, con assegnazione in via continuativa od a rotazione alle Società che ne fanno richiesta;

3. La determinazione degli orari d'uso delle palestre compete alla Giunta Comunale, sentito il parere della Consulta dello Sport.

### **ART. 4**

1. L'Amministrazione Comunale, assistita dalla Consulta dello Sport, assicura, nell'ambito delle norme del presente Regolamento, la conservazione ed il funzionamento delle palestre nonché la vigilanza delle attività ivi svolte, affidando le incombenze relative agli Uffici Comunali competenti per materia.

2. L'Ufficio Comunale per lo Sport provvede, secondo le indicazioni della Giunta Comunale, al coordinamento delle attività e dei servizi specifici e alla fornitura delle attrezzature.

3. L'Ufficio Tecnico, Settore LL.PP. e Servizi Tecnici, provvede alle manutenzioni.

### **ART. 5**

1. Il Comune richiede alle società sportive ed agli altri utenti (escluse le scuole), sia per allenamenti che per manifestazioni, il pagamento di apposite tariffe. Il mancato pagamento delle tariffe stabilite comporta l'esclusione dell'insolvente da ogni ulteriore concessione e le normali azioni del Comune per il recupero del credito.

2. Il provvedimento che approva le tariffe deve prevedere tariffe differenti per:

a – attività non agonistiche, rivolte in genere a utenti adulti;

b – attività agonistica e di avviamento allo sport.

Le tariffe sono determinate ad "anno sportivo" (da settembre ad agosto).

La tariffa oraria per l'utilizzo della palestra di via Mazzini al piano inferiore non potrà essere superiore al 75% della tariffa oraria della palestra al piano superiore.

La tariffa oraria per l'utilizzo della palestra piccola di via Custoza non potrà essere superiore al 60% della tariffa oraria del campo di gioco/palestra agonistica.

3. Le società iscritte ai C.A.S. (Centri Avviamento allo Sport) del C.O.N.I. e i gruppi sportivi che svolgono solo attività giovanile hanno diritto ad agevolazioni per queste attività. Sono considerati in età giovanile quegli atleti che rientrano nelle categorie "Juniors" e che comunque non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età. Le società che svolgono sia attività giovanile che per adulti, se vorranno

usufruire in parte di queste agevolazioni dovranno annualmente comunicare quali e quante sono le ore che utilizzano esclusivamente per il settore giovanile. L'entità e le modalità di accesso alle agevolazioni vengono stabilite annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente all'approvazione delle tariffe. Il canone per le concessioni continuative viene pagato in rate semestrali.

#### **ART. 6**

1. Le società sportive devono richiedere al Comune annualmente, per iscritto, entro il 31 maggio, l'utilizzo delle palestre, indicando la tipologia di attività svolta. La Consulta dello Sport potrà esprimersi in merito all'assegnazione degli spazi ed orari entro il 15 luglio. Successivamente, entro il 31 agosto, la Giunta Comunale assegnerà gli spazi ed orari a valere per l'anno sportivo. Per l'assegnazione degli spazi e orari, si terrà conto del tipo di attività, del numero effettivo di praticanti iscritti e di squadre regolarmente iscritte a campionati e tornei. Particolare attenzione verrà data alle società affiliate ai C.A.S. (centri avviamento allo sport), del C.O.N.I., e alle società regolarmente iscritte ai vari campionati organizzati dalle rispettive federazioni italiane e dagli Enti di promozione sportiva.

2. Nella palestra di via Mazzini, terminate le lezioni scolastiche, fino alla chiusura estiva della palestra, potranno essere assegnate ulteriori fasce orarie alle società che ne facciano richiesta.

3. La Giunta Comunale può modificare gli orari di utilizzo accordati ad una società sportiva anche nel corso della stagione sportiva qualora riscontri sostanziali modifiche del complesso delle attività svolte dalla società stessa.

4. Gli spazi ed orari non richiesti e disponibili dopo l'assegnazione di cui al comma 1, potranno essere assegnati per altre attività, purchè compatibili.

#### **ART. 7**

1. Per l'espletamento dell'attività sportiva da parte di tutti gli utenti è obbligatorio indossare apposite calzature da palestra, calzate solamente all'interno della palestra stessa e non utilizzate precedentemente all'esterno, cioè con soles pulite. In occasione delle partite di campionato, l'allenatore e il dirigente accompagnatore delle squadre ospiti, qualora non fossero in possesso di idonee calzature, dovranno essere invitati ad accedere alla loro panchina passando ai bordi del campo di gioco, senza attraversarlo.

2. L'Amministrazione Comunale non risponde in alcun modo degli effetti personali, oggetti, valori eventualmente abbandonati dagli utenti negli spogliatoi.

3. Non possono essere introdotti animali nelle palestre, salvo deroghe autorizzate.

### **NORME D'USO PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE**

#### **ART. 8**

1. Le domande intese ad ottenere l'uso delle palestre per manifestazioni dovranno pervenire tempestivamente al Comune. Le richieste saranno evase dall'Amministrazione Comunale, che stabilirà il diritto alla concessione e ne valuterà la precedenza in base all'importanza delle stesse.

2. Gli incontri di campionato, delle società che utilizzano abitualmente la palestra per allenamenti inseriti nei calendari federali avranno comunque la precedenza su altre richieste. Tali calendari devono essere comunicati tempestivamente al Comune e con congruo anticipo rispetto al loro svolgimento. La tardiva comunicazione può comportare un eventuale diniego, anche parziale, in presenza di altre manifestazioni già autorizzate.

#### **ART. 9**

1. Il concessionario si obbliga ad usare la struttura con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere; terrà comunque sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità – interamente e senza riserve o eccezioni – per danni che dovessero derivare a persone o cose e quindi risarcirà i danni che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza della concessione per la pubblica manifestazione da chiunque a chiunque e comunque provocati.

2. A tal fine il Comune si riserva la facoltà di chiedere la stipulazione di una congrua polizza di assicurazione. In tal caso il rilascio della concessione è subordinato alla stipulazione della polizza.

#### **ART. 10**

1. Il concessionario deve consentire l'accesso al personale di servizio o di controllo munito di apposita tessera di riconoscimento.

#### **ART. 11**

1. I richiedenti che ottengono l'autorizzazione ad usufruire dell'impianto possono impiegare le attrezzature ivi esistenti quando ne facciano richiesta. Nel caso in cui le attrezzature vengano fornite dall'utente, questi dovrà provvedere anche al loro approntamento sul campo di gara ed al ripristino dello stesso nei termini indicati dal Comune.

2. Nel caso venissero richieste attrezzature o sistemazioni particolari che comportassero una maggiorazione di spese, queste saranno a carico dell'organizzatore e, se eseguite dal Comune, dovranno essere versate a presentazione del relativo invito di pagamento.

#### **ART. 12**

1. Durante le manifestazioni pubbliche è ammessa l'esposizione di pubblicità mobile (striscioni o simili) derivante da accordi tra organizzatore e sponsor.

2. Le società sportive o altri soggetti concessionari dell'uso delle palestre non possono esporre pubblicità fissa. Ogni decisione in merito all'esposizione di pubblicità fissa può essere assunta solo dall'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 13**

1. In occasione delle manifestazioni, l'organizzatore dovrà provvedere ad assicurare, a sua cura e spese, il necessario servizio medico, nei casi in cui questo fosse richiesto, secondo le vigenti disposizioni.

2. Il concessionario dovrà munirsi, a propria cura e spese, dei necessari permessi di Pubblica Sicurezza e S.I.A.E, nei casi in cui fossero richiesti, secondo le disposizioni vigenti.

#### **ART. 14**

1. La concessione delle palestre per tenervi manifestazioni non sportive è subordinata all'obbligo da parte del richiedente, del versamento di un deposito cauzionale pari al canone minimo fisso contemplato dal tariffario. La Giunta Municipale è autorizzata, ove lo ritenga opportuno, a richiedere un deposito cauzionale comunque superiore al canone minimo fisso. Il versamento del deposito cauzionale rappresenta la condizione principale per la concessione definitiva e deve essere effettuato immediatamente dopo il rilascio della autorizzazione, pena il decadimento della stessa. La cauzione verrà conguagliata all'atto delle liquidazioni dei canoni e delle spese previste.

2. Il concessionario che ha regolarizzato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad effettuare, per qualsiasi motivo, la manifestazione, dovrà far pervenire all'Amministrazione Comunale la propria rinuncia almeno otto giorni prima della data fissata per la manifestazione; in caso contrario perderà il diritto alla restituzione della cauzione.

#### **ART. 15**

1. Per le manifestazioni nelle quali fosse prevista dall'organizzatore la ripresa televisiva o la radiotrasmissione, l'organizzatore stesso è tenuto a dichiararlo espressamente nel modulo di domanda, ed a corrispondere, oltre a quanto previsto, anche una percentuale sul contratto pattuito per le predette trasmissioni.

#### **ART. 16**

1. Per le manifestazioni pubbliche, a pagamento, l'Amministrazione comunale ha facoltà di richiedere, a titolo di rimborso spese, un contributo pari al 5% sugli incassi. Tale percentuale si calcola anche per i contratti di cui al precedente art. 15.

#### **ART. 17**

1. Per le manifestazioni di particolare valore o interesse per il paese, la Giunta Comunale può ridurre, in misura discrezionale, il canone.

#### **ART. 18**

1. Può essere consentita la vendita ambulante di prodotti alimentari e bevande durante le manifestazioni. L'autorizzazione dovrà essere chiesta di volta in volta, nel rispetto delle norme vigenti.

### **NORME D'USO PER ALLENAMENTI**

#### **ART. 19**

1. Le palestre possono essere concesse in uso per allenamenti alle società ed ai gruppi sportivi che ne faranno richiesta, secondo le indicazioni contenute negli artt. 3, 5 e 6, e dietro versamento dei canoni stabiliti.

2. Le palestre possono essere inoltre utilizzate per attività direttamente organizzate dal Comune. Non è ammessa la concessione per attività sportive a soggetti diversi dalle società (es. richieste di privati per attività individuali e/o collettive).

#### **ART. 20**

1. L'orario di utilizzo deve intendersi come relativo agli allenamenti o attività agonistica e non comprensivo dell'uso degli spogliatoi, che viene quantificato, di norma, in 15 minuti prima del turno e in 30 minuti al termine del turno. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare il regolare utilizzo delle palestre facendo compilare appositi registri di presenza da personale incaricato.

#### **ART. 21**

1. Le scuole, le società od i gruppi sportivi che usufruiscono delle palestre per allenamenti sono responsabili in solido con gli atleti del mantenimento dell'ordine e della disciplina e, in genere, della correttezza e della educazione sportiva.

#### **ART. 22**

1. L'ingresso e la permanenza degli atleti agli impianti in occasione degli allenamenti può avvenire solo se gli stessi sono accompagnati da un responsabile, di cui dovrà essere comunicato il nome.

#### **ART. 23**

1. Gli atleti devono servirsi esclusivamente dello spogliatoio di volta in volta assegnato dal personale di servizio.

2. I materiali necessari agli allenamenti dovranno essere ritirati a cura del responsabile accompagnatore, al termine degli stessi.

3. Il personale di servizio e il responsabile delle società devono segnalare immediatamente alla Amministrazione Comunale i danni arrecati agli impianti e alle attrezzature, gli eventuali ammanchi di materiale nonché le eventuali irregolarità riscontrate.

4. E' da evitarsi ogni discussione con il personale; gli eventuali reclami dovranno essere presentati, per iscritto, tramite il rappresentante responsabile, all'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 24**

1. Gli orari fissati per gli allenamenti devono essere scrupolosamente osservati, in modo da non intralciare l'attività delle altre classi, società o gruppi sportivi.

2. Durante le ore di attività scolastica non è consentito l'accesso del pubblico.

3. Durante gli allenamenti delle società sportive la presenza del pubblico è consentita, previa autorizzazione della società sportiva, e a condizione che il pubblico occupi le apposite aree senza disturbare in alcun modo il regolare svolgimento degli allenamenti. Il responsabile della società, qualora lo ritenga opportuno, ha facoltà di far allontanare il pubblico della palestra.

#### **ART. 25**

1. Il Comune verificherà, attraverso il proprio personale, il corretto svolgimento da parte delle società di tutte le attività disciplinate dal presente regolamento, con facoltà di revoca in caso di accertati gravi inadempimenti. Il provvedimento di revoca dovrà essere preceduto :

- a) da una contestazione scritta degli addebiti all'Associazione, con la concessione di un termine non inferiore a 15 giorni per dare la possibilità alla stessa di esercitare le proprie difese;
- b) da un esame contraddittorio tra le parti delle rispettive posizioni.